

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

anno scolastico 2020/2021

Visto il D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti)

Visto il D.P.R. 275 del 1999, art. 14

Visto il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 249/98).

Vista la Circolare M. P.I. 31 luglio 2008

Visto il D.M. 16 gennaio 2009, n. 5;

Visto l' art.14 comma 7 del D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009 (Regolamento valutazioni alunni)

Circolare n.20 del 4 marzo 2011 (Ore minime di frequenza per la validità dell'anno scolastico)

Il Collegio dei Docenti del 23 settembre 2020 e il Consiglio d'Istituto del 23 settembre 2020 hanno approvato il presente Regolamento di Disciplina finalizzato ad organizzare la vita scolastica e a disciplinare il comportamento degli alunni, allo scopo di creare nella scuola un clima educativo idoneo al perseguimento delle finalità istituzionali.

Le finalità del suddetto Regolamento sono conformi a quanto previsto dall'art. 4 del D. P. R. 249/1998 e successiva integrazione (DPR n.235/2007), il quale definisce che:

1. Il regolamento delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri degli studenti elencati nell'articolo 3 del DPR n. 249/1998, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni saranno temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dello studente dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore ai quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nel periodo di allontanamento superiore ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati

commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia il pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga a quanto previsto al punto 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento al punto 9, in caso di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al punto 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 1 Diritti degli studenti

Gli studenti hanno diritto:

1. ad essere rispettati da tutto il personale della scuola e dai propri compagni;
2. ad una formazione umana, culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
3. ad un servizio scolastico organizzato, efficiente e capace di assicurare a tutti le condizioni idonee per una piena formazione della personalità;
4. alla libertà di apprendimento, esercitando liberamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e quelle aggiuntive facoltative offerte dalla scuola;
5. ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell'apprendimento;
6. alla riservatezza, in relazione alle situazioni personali;
7. ad un trattamento equanime in un clima di serenità, di comprensione e di solidarietà;
8. all'informazione circa le norme, le procedure, le scelte che regolano la vita scolastica, sia in ordine alla programmazione degli interventi e delle attività, sia in ordine agli strumenti e ai criteri di valutazione che s'intendono utilizzare, al fine di definire in modo chiaro e partecipato il contratto formativo;
9. ad esprimere la propria opinione mediante una consultazione nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola;
10. all'accoglienza, rispettosa della diversità delle situazioni psicologiche e culturali di ciascuno;
11. al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono, soprattutto se stranieri;
12. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
13. ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione, che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
14. ad usufruire di iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

15. ad usufruire della strumentazione tecnologica necessaria per la didattica;
16. a riunirsi in assemblea di classe e d'Istituto, secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto;
17. a un ambiente sano e sicuro dotato di quanto prescritto dalla normativa vigente;
18. a poter comunicare con le famiglie per ragioni di particolare urgenza o gravità tramite gli uffici di segreteria o personale preposto;

Art. 2 Doveri degli studenti e disciplina della frequenza e delle assenze

Gli studenti sono tenuti:

1. al rispetto del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale scolastico, dei compagni;
2. ad avere un comportamento disciplinato nel linguaggio, nell'atteggiamento e nell'abbigliamento nel rispetto di se stessi e consono ad una corretta convivenza civile;
3. al rispetto delle idee degli altri, intrattenendo con i compagni rapporti di collaborazione basati sul rispetto reciproco e a rivolgersi al docente presente per contrasti o situazioni che potrebbero insorgere, perché vengano assunte tutte le iniziative del caso;
4. all'osservanza delle norme del Regolamento d'Istituto, di Disciplina, di quelle relative alla sicurezza e di quelle di eventuali regolamenti relativi a particolari periodi o eventi eccezionali;
5. al rispetto delle regole della scuola e quelle stabilite con gli insegnanti per le singole classi;
6. alla regolare, assidua e impegnata frequenza delle lezioni; le attività didattiche, disciplinari e quelle opzionali scelte;
7. a prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione attiva evitando di disturbare;
8. ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
9. ad avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni e il libretto personale dello studente;
10. a rispettare l'orario d'ingresso e d'uscita e quello della pausa di ricreazione e di essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento dell'attività didattica:
 - a) Le lezioni avranno inizio alle ore 8.05, la prima campanella di ingresso suonerà alle ore 8.00 ed il portone di ingresso sarà chiuso alle ore 8:15;
 - b) gli alunni che entrano a scuola dopo le ore 8.05 ed entro le ore 8.15, saranno ammessi in aula e giustificati dal docente della prima ora;
 - c) gli alunni che entrano a scuola dopo le 8.15 saranno ammessi in aula alla seconda ora dietro autorizzazione dal Dirigente o da un suo collaboratore;
 - d) dalle ore 9.55 alle ore 10.05 viene data la possibilità agli alunni di consumare la propria colazione rimanendo in aula sorvegliati dai docenti dell'ora di lezione;
 - e) il pranzo degli alunni che si trattengono a scuola per le lezioni pomeridiane di strumento o per partecipare ad attività laboratoriali sarà consumato in una zona segnalata dell'atrio sotto la sorveglianza dei docenti preposti;
11. a giustificare tempestivamente le assenze nel modo seguente:
 - a) con l'apposito libretto o tramite il portale Argo entro il terzo giorno dal rientro a scuola; qualora ciò non avvenga, la riammissione in classe è consentita solo con la giustificazione del genitore alla presenza del Dirigente o del suo collaboratore;
 - b) in caso di assenze per un periodo superiore a cinque giorni, la giustificazione dovrà essere integrata da certificato medico, da esibire il giorno stesso del rientro a scuola e senza alcuna deroga;

- c) gli alunni maggiorenni potranno giustificare personalmente le assenze sul libretto scolastico o tramite il portale Argo, previa autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà;
- 12.a presentare, in caso di ritardo motivato, richiesta scritta dei genitori al Dirigente Scolastico o a uno dei collaboratori che ne autorizzerà l'ingresso in classe;
- 13.a giustificare i ritardi dovuti a disagi nei trasporti con dichiarazione dei genitori (autodichiarazione, nel caso di alunni maggiorenni) o con certificazione delle Aziende di trasporto;
- 14.in merito alle uscite anticipate ed entrata posticipate, gli alunni sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:
- le uscite anticipate, eccezionali e per provate necessità, saranno concesse agli alunni:
 - a) minorenni, se affidati ad un genitore o ad un parente stretto, previa comunicazione e delega da parte del genitore stesso;
 - b) maggiorenni, a seguito di esibizione della carta d'identità di un genitore ed un permesso firmato dallo stesso, o previa autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà;
 - in caso di richiesta di uscita anticipata e di entrata posticipata permanenti per causa di forza maggiore (orario dei mezzi di trasporto) gli alunni devono presentare al Dirigente una richiesta firmata da uno dei genitori, allegandovi un'attestazione dell'Azienda dei trasporti da cui si evincano gli effettivi orari di arrivo e di partenza dei mezzi per e da Potenza;
 - in caso di richiesta di uscita anticipata e di entrata posticipata permanenti per motivi di salute, gli alunni devono presentare al Dirigente una richiesta, firmata da uno dei genitori, allegandovi una certificazione medica della patologia. I minorenni dovranno comunque essere accompagnati e prelevati da uno dei genitori o da un familiare delegato;
- 15.a non allontanarsi arbitrariamente dalle lezioni o dalla scuola, eludendo la vigilanza del personale addetto;
- 16.a non intrattenersi inutilmente nei corridoi;
- 17.a chiedere, alzando la mano, il permesso di intervenire durante le lezioni e le conversazioni;
- 18.ad alzarsi e salutare qualora entri una persona in aula durante le lezioni, ascoltando cosa è venuta a chiedere o a comunicare, senza approfittare dell'occasione per fare chiasso;
- 19.a rispettare gli ambienti e gli arredi scolastici, utilizzando con cura il materiale didattico e gli strumenti e le attrezzature di cui si usufruisce; in caso contrario, risponderanno dei danni arrecati anche economicamente;
- 20.a rispettare i principi di decenza morale e correttezza comportamentale, soprattutto nei servizi igienici;
- 21.a rispettare l'orario di utilizzo dei servizi igienici:
- l'accesso ai servizi igienici è consentito ad un alunno per volta di ogni classe; i servizi igienici resteranno chiusi dalle ore 9:30 alle ore 10:30, salvo evidenti emergenze;
 - in caso di effettiva necessità è consentito l'accesso prima e dopo tale orario;
 - gli alunni sono tenuti ad utilizzare i servizi igienici situati sul piano della propria aula;
- 22.a custodire oggetti e dotazioni personali, di cui ogni proprietario è il solo e diretto responsabile
- 23.a consegnare in Segreteria gli oggetti trovati nei locali scolastici o negli spazi antistanti l'Istituto perché vengano restituiti ai legittimi proprietari;
- 24.non utilizzare il cellulare e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione; la non osservanza del divieto comporta il sequestro momentaneo e la restituzione alla presenza dei genitori o di chi ne fa le veci. La reiterazione dell'inosservanza del divieto determina la sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni; *previa autorizzazione del personale docente è consentito l'uso di dispositivi per la riproduzione di contenuti multimediali* ;

- 25.a non utilizzare alcuno strumento di registrazione allo scopo di acquisire dati in formato audio, video o immagini che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a studenti, docenti, personale ATA o ad altri soggetti presenti o che operino provvisoriamente all'interno dell'istituto, senza avere il permesso degli interessati;
- 26.a non fumare nei locali dell'Istituto; i trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste ovvero al pagamento di una somma compresa tra i 27,50 e 275,00 euro;
- 27.a non portare a scuola sostanze alcoliche o stupefacenti, armi od oggetti pericolosi per sé e per gli altri; il non rispetto di questi divieti comporta, oltre alle sanzioni disciplinari anche quanto previsto dalla legge;
28. a versare sul c.c.p. della scuola la quota di € 10,00 con la causale: rilascio libretto personale sostitutivo dello studente, all'atto della richiesta di rilascio di un libretto sostitutivo dello studente, se questi non è in grado di consegnare alla segreteria quello esaurito in suo possesso. *(delibera del Consiglio d'Istituto 10 febbraio 2011)*

Art.3 - Individuazione delle infrazioni e irrogazioni delle sanzioni disciplinari

A) SANZIONI NON COMPORTANTI L' ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA (Art. 4 – Comma 1 DPR n. 249/98)		
Natura dell'infrazione	Sanzioni previste dal Regolamento di Istituto	Organo competente ad infliggerla
Ritardi ripetuti ed ingiustificati	Richiamo verbale e scritto; Convocazione delle famiglie	Docente – Dirigente Scolastico (o suo collaboratore)
Assenze ripetute ed ingiustificate	Richiamo verbale e scritto; Convocazione delle famiglie	Docente- Dirigente Scolastico (o suo collaboratore)
Assenze collettive ingiustificate	Ammonizione scritta	Dirigente Scolastico (o suo collaboratore)
Comportamenti irrispettosi che arrechino danni agli arredi, alle strutture, ai servizi, ai macchinari, ai sussidi didattici e al patrimonio della scuola. Comportamenti volutamente orientati a sporcare pavimenti, pareti, arredi.	Ammonizione scritta; risarcimento del danno; ripristino, in condizioni sicure ed alla presenza del personale della scuola, dello stato ambientale a carico del/dei responsabili dell'atto vandalico (ripulitura dei banchi, delle pareti, dei pavimenti, dei locali imbrattati,) attività a favore della comunità scolastica (pulizia dei banchi, delle aule, tinteggiatura di pareti, riordino dei libri della biblioteca....) acquisto del materiale occorrente per la riparazione del danno (es.: detersivi per pulizia superfici o ambienti; materiale per tinteggiare le pareti imbrattate, etc.) Nel caso di danno provocato da più persone, qualora sia impossibile risalire all'autore materiale del danno, gli allievi avranno cura di sorteggiare tra di loro i nominativi di coloro che provvederanno alla riparazione o alla pulizia.	Docente – Dirigente Scolastico (o suo collaboratore)
Comportamenti indisciplinati che turbano il normale svolgimento delle attività didattiche; tendenza a colorire il linguaggio con uso del turpiloquio;	Ammonizione scritta	Docente – Dirigente Scolastico (o suo collaboratore)
Utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici non autorizzati durante le attività didattiche.	Ammonizione scritta. Ritiro del cellulare che sarà consegnato ai genitori Qualora l'uso del cellulare avvenga durante lo svolgimento di prove scritte o grafiche o pratiche, tali prove saranno annullate.	Docente – Dirigente Scolastico (o suo collaboratore)
Fumare nei locali della scuola	Ammonizione scritta. Sanzione da 27,50 a 275 euro	Docente – Dirigente Scolastico (o suo collaboratore)

**B) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA
COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO INFERIORE A 15 GIORNI
(Art. n.4 - comma 8 del DPR n. 249/98)**

Mancanza commessa	Sanzioni previste in caso di gravi o reiterate violazioni dei doveri di cui all'art. n. 3 del DPR n.249/98	Sanzione alternativa	Organo competente ad infliggerla
<p>Recidiva dei comportamenti di cui la tabella precedente</p> <p>Ricorso a vie di fatto o per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale ATA avvenuti fuori dalla scuola</p>	<p>Allontanamento dalla scuola da 1 a 10 giorni. Obbligo di risarcire il danno arrecato. Obbligo di provvedere autonomamente allo studio e all'approfondimento dei contenuti disciplinari indicati dal consiglio di classe. Frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale Esclusione dalla partecipazione a tutte le attività extracurricolari programmate dalla scuola (viaggi d'istruzione, visite guidate, etc.). Nel periodo dell'allontanamento, è previsto un rapporto con la famiglia dello studente tale da preparare il suo rientro nella comunità scolastica</p>	<p>Studio individuale a scuola per l'intera durata della sospensione</p> <p>Durante l'assenza della classe per visita didattica o viaggio di istruzione, lo studente è tenuto a frequentare le lezioni di una classe parallela alla propria</p>	
<p>Recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente</p> <p>Violenza intenzionale</p> <p>Offese gravi alla dignità della persona</p> <p>Uso e spaccio di sostanze psicotrope</p> <p>Molestie, anche di carattere sessuale</p> <p>Gravi lesioni al decoro della comunità scolastica</p> <p>Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa</p>	<p>Allontanamento dalla scuola da 11 a 15 giorni. Obbligo di risarcire il danno arrecato. Obbligo di provvedere autonomamente allo studio e all'approfondimento dei contenuti disciplinari indicati dal consiglio di classe. Frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale Esclusione dalla partecipazione a tutte le attività extracurricolari programmate dalla scuola (viaggi d'istruzione, visite guidate, etc.). Nel periodo dell'allontanamento, è previsto un rapporto con la famiglia dello studente tale da preparare il suo rientro nella comunità scolastica <i>Dovrà essere prestata una specifica attenzione allo scopo di verificare che il periodo dei giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.</i></p>	<p>Trasferimento ad altra classe dello stesso livello fino al termine delle lezioni</p> <p>Studio individuale a scuola per l'intera durata della sospensione</p> <p>Durante l'assenza della classe per visita didattica o viaggio di istruzione, lo studente è tenuto a frequentare le lezioni di una classe parallela alla propria</p>	<p>Consiglio di classe con componente studenti e genitori</p>

**SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA
COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE AI 15 GIORNI
(art. 4 comma 9 D. P. R. 249/1998)**

Mancanze commesse	Sanzioni previste in caso di gravi o reiterate violazioni dei doveri di cui all'art. n. 3 del DPR n.249/98	Sanzioni alternative	Organo competente ad infliggerle
<p>Devono ricorrere due condizioni, entrambe necessarie, relative a:</p> <p>1a) Reati che violano la dignità della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, uso scorretto del cellulare o di altri dispositivi elettronici per registrazioni audio-video che rechino ingiuria o che violino la dignità e la privacy delle persone)</p> <p>1b) Reati che determinano concreto pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio, allagamento)</p> <p>2) La mancanza commessa deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni, così come previsto dal comma 7 dell'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti</p>	<p>Sospensione per un periodo superiore ai 15 giorni con obbligo di provvedere autonomamente allo studio e all'approfondimento dei contenuti disciplinari indicati dal consiglio di classe.</p> <p>Obbligo di partecipare ad un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.</p> <p>Obbligo di partecipare a seminari o di stendere relazioni su testi (saggi o romanzi) consigliati dai docenti sul tema della violenza giovanile. Le relazioni saranno oggetto di valutazione.</p> <p>Esclusione dalla partecipazione a tutte le attività extracurricolari programmate dalla scuola (viaggi d'istruzione, visite guidate, etc.).</p> <p>Denuncia all'autorità giudiziaria in caso di uso improprio del cellulare che violi il diritto alla privacy.</p> <p><i>Dovrà essere prestata una specifica attenzione allo scopo di verificare che il periodo dei giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.</i></p>	<p>Trasferimento ad altra classe dello stesso livello fino al termine delle lezioni</p> <p>Studio individuale a scuola per l'intera durata della sospensione</p> <p>Durante l'assenza della classe per visita didattica o viaggio di istruzione, lo studente è tenuto a frequentare le lezioni di una classe parallela alla propria</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

**SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA
FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO
(art. 4 comma 9 bis D. P. R. 249/1998)**

Mancanza commessa	Sanzione prevista	Organo competente ad infliggerla
<p>Situazioni di recidiva riguardanti reati contro l'istituzione scolastica che violino la dignità del personale scolastico e degli alunni, l'incolumità fisica delle persone (gravi furti, violenze fisiche e psicologiche, reati di natura sessuale, incendi, allagamento e altri comportamenti pericolosi che provochino allarme sociale).</p> <p>Casi di recidiva riguardanti i reati di cui sopra, per i quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</p>	<p>Allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico</p> <p>Obbligo di provvedere autonomamente allo studio e all'approfondimento dei contenuti disciplinari indicati dal consiglio di classe.</p> <p>Nel periodo di allontanamento, la scuola promuoverà, di concerto con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.</p> <p><i>Dovrà essere prestata una specifica attenzione allo scopo di verificare che il periodo dei giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.</i></p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

**B) SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE, LA NON AMMISSIONE E L'ESCLUSIONE DALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI
(art. 4 comma 9 bis e ter D. P. R. 249/1998)**

Mancanza commessa	Sanzione prevista	Organo competente ad infliggerla
<p>Recidività dei reati più gravi contro l'istituzione scolastica che violino la dignità del personale scolastico e degli alunni, l'incolumità fisica delle persone</p>	<p>Allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>Comportamenti costituenti grave pericolo per l'incolumità dei candidati e del personale della scuola o impedimento talmente grave da pregiudicare lo svolgimento delle operazioni d'esame</p>	<p>Esclusione dall'Esame di Stato</p>	<p>Commissione d'Esame</p>

Reiterate o ripetute annotazioni sul registro di classe, acquisite e confermate dal Dirigente scolastico, influiranno negativamente sul voto di condotta. Si riporta di seguito le griglie di attribuzione del voto di condotta deliberate dal Collegio dei Docenti del 21 novembre 2011

I danni di cui non siano stati individuati i colpevoli, ma che siano da attribuire a diffuse cattive abitudini degli alunni dell'Istituto (otturazione dei bagni, delle docce, dei lavandini, etc.) saranno risarciti dall'intera scolaresca con un contributo simbolico

Art. 4. Modalità di contestazione degli addebiti

1. Mancanze disciplinari NON COMPORTANTI l'allontanamento dell'alunno dalla Comunità scolastica.

In base alla gravità dell'episodio sarà attivato uno dei seguenti procedimenti:

1.1. L'insegnante scrive un avvertimento sul Registro di Classe e una comunicazione alla famiglia sul Libretto o sul portale, cui seguirà la immediata verifica della presa visione da parte dei genitori.

1.2.

a. L'insegnante che rileva il fatto predispone una relazione scritta dell'accaduto da consegnare al Dirigente Scolastico;

b. Il Dirigente scolastico, constatata la gravità dell'accaduto, convoca telefonicamente la famiglia dell'alunno responsabile o presunto tale;

c. alla convocazione, oltre all'alunno ed ai suoi genitori, potranno essere presenti l'insegnante che ha rilevato il fatto, le persone verso le quali è stato indirizzato il comportamento scorretto, il Collaboratore del Dirigente.

d. durante la convocazione il Dirigente redige il verbale che, al termine della stessa, viene letto e firmato da tutti i presenti.

e. Il Dirigente, acquisite le informazioni sufficienti, può dare seguito al procedimento convocando in via straordinaria il Consiglio di Classe (soli docenti). L'alunno dovrà essere invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza di un genitore o in forma scritta, sottoscritta da almeno un genitore.

f. Il Consiglio di Classe valutata la documentazione relativa all'accaduto e le ragioni eventualmente presentate dall'alunno, stabilisce se applicare una sanzione più severa di quella esposta al punto **1.1**. In caso affermativo la sanzione comporterà la sospensione dalle comuni attività della classe con **svolgimento di attività educative alternative** (attività di ricerca, produzione di elaborati sotto forma di composizioni scritte o artistiche, ...) che inducano l'alunno ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

g. Il Consiglio di Classe stabilisce:

- la durata della sanzione (se uno o più giorni)
- la tipologia delle attività alternative da far svolgere all'alunno
- le date in cui far svolgere le attività alternative all'alunno
- i docenti che affiancheranno l'alunno durante le suddette attività

Affinché la finalità educativa della sanzione disciplinare possa trovare la giusta realizzazione, qualora le date previste per la sua applicazione fossero impedito per impreviste e motivate ragioni riguardanti i diversi soggetti coinvolti, potranno essere concordate, altre date senza ulteriori convocazioni del Consiglio di Classe.

h. Il Coordinatore di Classe scrive sul Registro di Classe il nominativo dell'alunno e la sanzione irrogata.

i. Il verbale del Consiglio di Classe oltre a contenere la sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L.41/1990).

j. Copia della sanzione disciplinare e relative motivazioni di cui al precedente punto **i** deve essere inviata alla famiglia dell'alunno sanzionato.

k. La sanzione, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno, va inserita nel suo fascicolo personale avendo cura di operare, qualora fosse necessario, in applicazione del principio di

indispensabilità del trattamento dei dati sensibili delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. N. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

2. Mancanze disciplinari COMPORTANTI l'allontanamento temporaneo dell'alunno dalla Comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni (art.4 commi 7 e 8 del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007)

Si procede come indicato dal punto **1.2.a** al punto **1.2.d** e si prosegue:

2.1

- a.** Il Dirigente, acquisite le informazioni sufficienti, può dare seguito al procedimento convocando in via straordinaria il Consiglio di Classe (in tutte le componenti: docenti e rappresentanti dei genitori). L'alunno dovrà essere invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza di un genitore o in forma scritta, sottoscritta da almeno un genitore.
- b.** Il Consiglio di Classe, valutata la documentazione relativa all'accaduto e le ragioni eventualmente presentate dall'alunno, stabilisce la durata della sanzione non prima di aver prestato una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dell'alunno non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per l'alunno di essere valutato in sede di scrutinio; stabilisce la tipologia delle attività alternative da far svolgere all'alunno; nomina il docente e un suo supplente che curerà i rapporti con lo studente sanzionato e con i suoi genitori al fine di prepararne il rientro nella comunità scolastica
- c.** Il Coordinatore di Classe scrive sul Registro di Classe il nominativo dell'alunno e la sanzione irrogata.
- d.** Il verbale del Consiglio di Classe oltre a contenere la sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990).
- e.** Copia della sanzione disciplinare e relative motivazioni di cui al precedente punto **d** deve essere inviata alla famiglia dell'alunno sanzionato.
- f.** La sanzione, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno, va inserita nel suo fascicolo personale avendo cura di operare, qualora fosse necessario, in applicazione del principio di indispensabilità del trattamento dei dati sensibili delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. N. 196 del 2003 e del DM 306/2007.
- g.** L'eventuale passaggio dell'alunno sanzionato ad altra scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, esso infatti prosegue nel suo iter fino alla conclusione: con l'invio del fascicolo personale dell'alunno si segnala alla nuova scuola il procedimento da concludere.

3. Mancanze disciplinari COMPORTANTI l'allontanamento dell'alunno dalla Comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni (art.4 comma 9 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

Si procede come indicato dal punto **1.2.a** al punto **1.2.d** e si prosegue:

3.1

- a.** Il Dirigente, acquisite le informazioni sufficienti e verificato che ricorrano le condizioni necessarie per l'applicazione della suddetta sanzione (commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana – ad es. violenza privata, ingiurie, minaccia, reati di natura sessuale etc.- il fatto commesso è di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto) convoca in via straordinaria il Consiglio d'Istituto.

L'alunno dovrà essere invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza di un genitore o in forma scritta, sottoscritta da almeno un genitore.

b. Il Consiglio d'Istituto, valutata la documentazione relativa all'accaduto e le ragioni eventualmente presentate dall'alunno:

- stabilisce la durata della sanzione non prima di aver prestato una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dell'alunno non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per l'alunno di essere valutato in sede di scrutinio.
- Stabilisce, in coordinamento con la famiglia dell'alunno e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo (art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, piccole manutenzioni, attività di ricerca, letture tematiche ed approfondimenti culturali, produzione di elaborati scritti o artistici, etc.) mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- Nomina il docente e un suo supplente che curerà i rapporti con lo studente sanzionato e con i suoi genitori al fine di prepararne il rientro nella comunità scolastica

c. Il verbale del Consiglio d'Istituto oltre a contenere la sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990).

d. Copia della sanzione disciplinare e relative motivazioni di cui al precedente punto **c** deve essere inviata alla famiglia dell'alunno sanzionato.

e. La sanzione, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno, va inserita nel suo fascicolo personale avendo cura di operare, qualora fosse necessario, in applicazione del principio di indispensabilità del trattamento dei dati sensibili delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. N. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

f. Il Coordinatore di Classe scrive sul Registro di Classe il nominativo dell'alunno e la sanzione irrogata.

g. L'eventuale passaggio dell'alunno sanzionato ad altra scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, esso infatti prosegue nel suo iter fino alla conclusione: con l'invio del fascicolo personale dell'alunno si segnala alla nuova scuola il procedimento da concludere.

4. Mancanze disciplinari COMPORTANTI l'allontanamento dell'alunno dalla Comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art.4 –comma 9 bis del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

Si procede come indicato dal punto **1.2.a** al punto **1.2.d** e si prosegue:

4.1

Il Dirigente, acquisite le informazioni sufficienti e verificato che ricorrano le condizioni I e II necessarie per l'applicazione della suddetta sanzione:

I. ricorrono situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

II. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

b. convoca in via straordinaria il Consiglio d'Istituto.

L'alunno dovrà essere invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza di un genitore o in forma scritta, sottoscritta da almeno un genitore.

c. Il Consiglio d'Istituto, valutata la documentazione relativa all'accaduto e le ragioni eventualmente presentate dall'alunno, stabilisce la durata della sanzione non prima di aver prestato una specifica e preventiva attenzione allo scopo di **verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dell'alunno non comporti** automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per l'alunno di essere valutato in sede di scrutinio.

d. Il verbale del Consiglio di Istituto oltre a contenere la sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990), devono altresì essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.

e. Copia della sanzione disciplinare e relative motivazioni di cui al precedente punto **d** deve essere inviata alla famiglia dell'alunno sanzionato.

f. La sanzione, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno, va inserita nel suo fascicolo personale avendo cura di operare, qualora fosse necessario, in applicazione del principio di indispensabilità del trattamento dei dati sensibili delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. N. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

g. Il Coordinatore di Classe scrive sul Registro di Classe il nominativo dell'alunno e la sanzione irrogata.

h. L'eventuale passaggio dell'alunno sanzionato ad altra scuola non pone fine al procedimento disciplinare iniziato, esso infatti prosegue nel suo iter fino alla conclusione: con l'invio del fascicolo personale dell'alunno si segnala alla nuova scuola il procedimento da concludere.

5. Mancanze disciplinari COMPORTANTI l'esclusione dell'alunno dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art.4 – comma 9 bis e 9 ter del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

Si procede come indicato dal punto **1.2.a** al punto **1.2.d** e si prosegue:

5.1

a. Il Dirigente, acquisite le informazioni sufficienti e verificato che ricorrano le condizioni necessarie per l'applicazione della suddetta sanzione, convoca in via straordinaria il Consiglio d'Istituto.

L'alunno dovrà essere invitato ad esporre le proprie ragioni alla presenza di un genitore o in forma scritta, sottoscritta da almeno un genitore.

b. Il Consiglio d'Istituto, valutata la documentazione relativa all'accaduto, le ragioni eventualmente presentate dall'alunno e verificato che sussistono elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello studente (art.4 comma 9 ter), dispone l'esclusione dell'alunno dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 bis).

c. Il verbale del Consiglio di Istituto oltre a contenere la sanzione disciplinare, deve specificare in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990), devono altresì essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.

d. Copia della sanzione disciplinare e relative motivazioni di cui al precedente punto **c** deve essere inviata alla famiglia dell'alunno sanzionato.

e. La sanzione, al pari delle altre informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno, va inserita nel suo fascicolo personale avendo cura di operare, qualora fosse necessario, in applicazione del principio di indispensabilità del trattamento dei dati sensibili delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. N. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

f. Il Coordinatore di Classe scrive sul Registro di Classe il nominativo dell'alunno e la sanzione irrogata.

g. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo stesso studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola (art. 4 comma 10 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

6. Utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nella comunità scolastica allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali non consentiti dalla legge

In base alla gravità dell'infrazione commessa, tenendo conto anche della eventuale violazione del diritto alla protezione dei dati personali, la sanzione viene applicata conformemente a quanto previsto al punto 1.

7. Comportamento manesco nei confronti dei compagni

Le sanzioni disciplinari saranno irrogate secondo un crescendo di gravità:

1. La mancanza disciplinare dell'alunno è classificata come evento eccezionale: l'insegnante scrive un avvertimento sul Registro di Classe e una comunicazione alla famiglia sul Libretto dell'alunno.

2. La mancanza disciplinare dell'alunno è classificata come comportamento manesco reiterato:

Si distinguono i seguenti casi:

a. la gravità dell'episodio non è tale da richiedere la convocazione a scuola di almeno un genitore dell'alunno: il Collaboratore del D.S., dopo aver sentito l'alunno e acquisito le informazioni necessarie, predisponde la lettera informativa da inviare alla famiglia, firmata dallo stesso Collaboratore e/o dal Dirigente Scolastico. Una copia della lettera verrà allegata al Fascicolo personale dell'alunno;

b. la gravità dell'episodio è tale da richiedere la convocazione immediata a scuola di almeno un genitore dell'alunno: il Dirigente Scolastico, o il suo Collaboratore, convoca telefonicamente la famiglia per parlare dell'accaduto. Nel Consiglio di Classe (soli docenti) successivo all'episodio verrà inserito a verbale un breve resoconto dell'accaduto (descrizione dell'episodio, nome dell'alunno che lo ha provocato, giorno e ora di convocazione del genitore a scuola). Una copia di quanto verbalizzato sull'episodio verrà inserita nel Fascicolo personale dell'alunno;

c. la gravità dell'episodio è tale da richiedere l'irrogazione di una delle sanzioni descritte nell'art. 3 punto B per cui si procede come specificato all' art. 4 punto 2 del presente Regolamento;

d. in caso di gravi lesioni, il Dirigente Scolastico effettuerà denuncia all'autorità giudiziaria;

8. Comportamento volutamente orientato a sporcare pavimenti o arredi

Ripristino, in condizioni sicure ed alla presenza del personale della scuola, dello stato ambientale a carico del/dei responsabili dell'atto vandalico, seguito dall'avvertimento scritto da parte dell'insegnante, sul Registro di Classe.

In base alla gravità dell'infrazione, può essere data comunicazione alla famiglia sul libretto dell'alunno o con lettera predisposta dal Docente o dal Consiglio di Classe per soli docenti e firmata dal Docente e dal Dirigente Scolastico.

9. Comportamento volutamente orientato ad arrecare danno a strutture, arredi, o attrezzature della scuola

L'insegnante scrive una comunicazione sul Libretto dell'alunno per informare e convocare la famiglia.

L'insegnante predispose una relazione (o verbale) sull'accaduto e quantifica il danno (anche mediante scontrino fiscale allegato) che la famiglia dovrà risarcire alla scuola.

10. Sottrazione indebita di beni dei compagni (I) o della scuola (II)

I. sottrazione indebita di beni dei compagni

Premesso che ogni alunno deve custodire con responsabilità il materiale contenuto nel proprio zaino, si chiarisce che i beni a cui si fa riferimento sono quelli inerenti all'attività didattica e di basso valore commerciale; sono esclusi i beni di rilevante valore (vedi art. 19 del Regolamento d'Istituto – Disposizioni specifiche per la Scuola Secondaria di I grado) e non inerenti all'attività didattica.

A tale scopo possono essere utili i seguenti accorgimenti:

- non lasciare materiale didattico personale in armadi o in generale in arredi presenti nelle aule e nei laboratori perché non ne può essere garantita la custodia;
- lasciare appesi, nel corridoio, solo capi di vestiario quali giacche, giubbotti e simili; riporre cuffie, scarpe, guanti ecc. nello zaino;
- riporre tutto il materiale scolastico nello zaino quando si abbandona l'aula per raggiungere i laboratori o quando, per lo svolgimento di attività opzionali/facoltative, l'aula può essere utilizzata da gruppi di alunni di altre classi; se possibile portare lo zaino con sé.

In caso di sottrazione indebita di beni dei compagni:

- l'alunno deve, al più presto, comunicare all'insegnante la mancanza del bene. La comunicazione fatta dopo che l'alunno ha effettuato un rientro a casa esonera la scuola da qualsiasi intervento.
- l'insegnante che ha ricevuto la comunicazione di mancanza di un bene da parte dell'alunno attiva in sequenza le seguenti fasi:
- coinvolge tutti gli alunni della classe al fine di verificare che non si tratti di appropriazione non voluta;

2. a turno, ogni alunno o gruppi di alunni della classe saranno invitati a vuotare il contenuto del proprio zaino o di altro contenitore;

3. se i tempi delle attività lo consentono, e quando la sottrazione del bene è avvenuta durante attività svolte da gruppi di alunni provenienti da classi diverse, si procede a far vuotare lo zaino o altro contenitore degli alunni delle classi ragionevolmente coinvolte (le più probabili).

Se, durante una qualsiasi delle tre fasi precedenti, il responsabile del furto restituisce il bene sottratto dimostrando di avere preso coscienza del proprio sbaglio non si prendono provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, eventualmente solo ammonizione verbale.

Se, durante una qualsiasi delle tre fasi precedenti, il bene viene ritrovato e viene identificato il responsabile, si procede con avvertimento scritto da parte dell'insegnante, sul Registro di Classe e conseguente comunicazione alla famiglia.

Se, durante una qualsiasi delle tre fasi precedenti, il bene viene ritrovato e non viene identificato il responsabile, si attivano indagini, il giorno stesso e nei giorni immediatamente successivi al furto.

Se, al termine della terza fase non si ritrova il bene mancante e non si identifica il responsabile, si attivano indagini, il giorno stesso e nei giorni successivi.

Le indagini:

- dovranno essere condotte con discrezione e potranno avvalersi anche di informazioni fornite spontaneamente dagli alunni;
- si protrarranno per alcuni giorni nel corso dei quali verrà data ulteriore possibilità a chi ha sottratto il bene di restituirlo consegnandolo a scuola agli insegnanti, al dirigente o in forma anonima

Nel caso in cui, trascorsi tali giorni, il bene non sia stato trovato e la famiglia dell'alunno che ha subito il danno ne chiedi il risarcimento quantificando il valore del bene sottratto (ricavato da un bene simile a quello sottratto o esibendo lo scontrino fiscale che documenti l'acquisto del bene sostitutivo), si procede come segue:

- quando il responsabile è stato identificato: il risarcimento del danno sarà interamente a carico del responsabile
- quando il responsabile non è stato identificato: Il risarcimento sarà a carico degli alunni della classe o delle classi presumibilmente coinvolte; il risarcimento sarà a carico di tutti gli alunni della scuola se la sottrazione del bene è avvenuta in un ambiente frequentato, d'abitudine, da tutti gli alunni della scuola (es: corridoio)

II. sottrazione indebita di beni della scuola:

Si procede come indicato al punto **I. sottrazione indebita di beni dei compagni**

Il soggetto che ha facoltà di richiedere al responsabile il risarcimento del danno sarà, in questo caso, la scuola stessa anziché la famiglia.

11. Provvedimenti di esclusione

Il Consiglio di Classe può escludere dalla partecipazione a visite guidate o viaggi d'istruzione, in casi eccezionali, per motivi di sicurezza, alunni che si comportino frequentemente in modo scorretto nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici e dei compagni. Il provvedimento di esclusione viene preso sulla base della documentazione relativa ai comportamenti scorretti degli alunni codificata sul registro di classe, sul libretto personale o su lettere alla famiglia.

Art. 5. Organi Collegiali deliberanti per le sanzioni disciplinari

composizione, tempi di convocazione, modalità di votazione

Consiglio di Classe (soli docenti)

- 1 di norma la convocazione straordinaria avviene entro 10 giorni dall'incontro del Dirigente Scolastico con la famiglia dell'alunno. In caso di più alunni coinvolti, si considera la data dell'ultimo incontro.
- 2 Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato
- 3 Il Consiglio, per essere operante e quindi per stabilire la sanzione disciplinare, deve essere costituito almeno dalla metà + 1 dei docenti che lo formano.

4 I docenti presenti esprimono parere in merito alla sanzione disciplinare mediante votazione palese, non possono astenersi. La decisione è presa a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il parere del Dirigente Scolastico.

5 Sia l'alunno da sanzionare che il genitore escono dal Consiglio di Classe al momento della votazione.

6 Il Consiglio può operare per determinare la sanzione anche se, pur avendone diritto, l'alunno e il suo genitore rinuncino a presenziare.

Consiglio di Classe (docenti e rappresentanti dei genitori)

- di norma la convocazione straordinaria avviene entro 15 giorni dall'incontro del Dirigente Scolastico con la famiglia dell'alunno. In caso di più alunni coinvolti, si considera la data dell'ultimo incontro.

- Il Consiglio è presieduto dal Dirigente o da un suo delegato

- Il Consiglio, per essere operante e quindi per stabilire la sanzione disciplinare mediante votazione palese, deve essere costituito:

- almeno dalla metà + 1 dei docenti che lo formano.
- Almeno da due rappresentanti dei genitori (escludendo l'eventuale rappresentante se genitore dell'alunno da sanzionare)
- Qualora un rappresentante sia genitore dell'alunno da sottoporre a sanzione, egli, come già stabilito, potrà essere presente insieme al figlio per esporre eventuali motivazioni o altro in merito all'episodio che vede coinvolto il figlio, non può partecipare alla votazione.
- Sia l'alunno da sanzionare che il genitore escono dal Consiglio di Classe al momento della votazione.
- Il Consiglio può operare per determinare la sanzione anche se, pur avendone diritto, l'alunno e il suo genitore rinuncino a presenziare.

La decisione è presa a maggioranza assoluta dei presenti; non è ammessa l'astensione dal voto; l'eventuale astensione dal voto dei genitori presenti è considerato voto contrario alla proposta di sanzione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Consiglio d'Istituto

Di norma la convocazione straordinaria avviene entro 15 giorni dall'incontro del Dirigente Scolastico con la famiglia dell'alunno. In caso di più alunni coinvolti, si considera la data dell'ultimo incontro.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Il Consiglio, per essere operante e quindi per stabilire la sanzione disciplinare mediante votazione palese, deve essere costituito:

- almeno dalla metà + 1 dei suoi componenti
- qualora un componente del Consiglio sia genitore dell'alunno da sottoporre a sanzione, potrà essere presente insieme al figlio per esporre eventuali motivazioni o altro in merito all'episodio che vede coinvolto il figlio, non può partecipare alla votazione. Sia l'alunno da sanzionare che il genitore escono dal Consiglio d'Istituto al momento della votazione
- Il Consiglio può operare per determinare la sanzione anche se, pur avendone diritto, l'alunno e il suo genitore rinuncino a presenziare.

- la decisione è presa a maggioranza assoluta dei presenti; non è ammessa l'astensione dal voto; l'eventuale astensione dal voto dei genitori presenti è considerato voto contrario alla proposta di sanzione. In caso di parità prevale il voto del dirigente Scolastico.

Art. 6. Impugnazioni (cfr. art. 5 D. P. R. 24 giugno 1998, n. 249 modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia d'Istituto interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante dei genitori designati dal Consiglio d'Istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. L'Organo di Garanzia d'Istituto di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.
4. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. L'Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 7. Obbligo di conclusione espressa e di motivazione

La conclusione del procedimento disciplinare avviene o con l'irrogazione della sanzione o con l'archiviazione del caso, debitamente motivate.

Art. 8. Istituzione e funzioni dell'Organo di Garanzia

Come prescritto dall'art. 5 del D.P.R. 249/98, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 235 del 2007, in caso di violazione o errata applicazione del presente Regolamento è possibile ricorrere all' Organo di Garanzia d'Istituto, del quale di seguito si descrivono la composizione ed il funzionamento.

Composizione dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto

Dirigente Scolastico, che ne è Presidente;

2 rappresentanti del personale docente (di cui uno effettivo e uno supplente).

2 rappresentanti dei genitori (di cui uno effettivo ed uno supplente).

2 rappresentanti degli alunni (di cui uno effettivo ed uno supplente)

Modalità di elezione e di subentro dei componenti dell'Organo di Garanzia

I rappresentanti dei docenti, i rappresentanti dei genitori e degli alunni vengono designati dal Consiglio di Istituto.

I rappresentanti degli alunni e dei genitori sono eletti in concomitanza con le elezioni degli organi collegiali di durata annuale.

In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'O. G. lo studente sanzionato o un suo genitore) subentra il membro supplente.

Durata in carica dell'Organo di Garanzia

L'Organo di garanzia dura in carica tre anni. Gli eletti che cesseranno per qualsiasi causa o perderanno i requisiti di eleggibilità (alunni che hanno conseguito il diploma, genitori dei suddetti alunni) saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. I docenti decaduti per qualsiasi causa saranno sostituiti con altri docenti designati dal Consiglio d'Istituto.

Funzionamento dell'Organo di Garanzia

È ammesso ricorso all'Organo di Garanzia (art.5 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 comma 1).

L'impugnazione delle sanzioni disciplinari, redatta in forma scritta, va presentata all'Organo di Garanzia entro **quindici giorni** dal momento in cui è stato comunicato il provvedimento disciplinare.

Il Dirigente Scolastico convoca l'Organo di Garanzia che deve decidere entro **dieci giorni** dalla presentazione del ricorso.

Qualora l'Organo di garanzia **non decida entro tale termine**, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (art. 5 comma 2 del D.P.R. 21/11/2007, n. 235).

Le deliberazioni dell'O.G. sono valide se sono presenti tutti i membri.

Nelle decisioni dell'O.G, nessuno dei membri presenti può astenersi dal voto. Le votazioni avvengono a scrutinio palese.

Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità, il voto del Dirigente scolastico vale doppio.

Contestazioni

I reclami contro le violazioni dello Statuto devono essere presentati al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola o dallo scadere del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è definitiva ed è subordinata al parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.

“L'organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria **esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione”. (art.5 comma 4 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007).

“Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di **30 giorni**. ...” (art.5 comma 5 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007).

“L'organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici” (art.5 comma 7 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

Art.7 - Patto educativo di corresponsabilità

Finalità del Patto educativo di corresponsabilità

L'introduzione del Patto di Corresponsabilità si inserisce all'interno di una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si richiamano i ruoli e le responsabilità di ciascuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigente scolastico, personale ATA, alunni e genitori. Il Patto di corresponsabilità ha caratteristica negoziale e definisce i doveri e le responsabilità gravanti su ciascuna componente. Infatti, il dovere di educazione dei figli e le connesse responsabilità non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all'art. 147 c.c.). La responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “prelettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo non sono tra loro alternative, poiché l'affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “*culpa in vigilando*”, non lo solleva da quella di “*culpa in educando*”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore, pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (cass. sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).

Elaborazione condivisa del Patto educativo di corresponsabilità

All'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità è preposta la commissione POF- Regolamento d'Istituto, della quale sono chiamati a far parte, oltre ai docenti e ad un rappresentante del personale ATA, anche due rappresentanti degli alunni e due dei genitori. Il Patto di corresponsabilità così elaborato viene sottoposto all'esame dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio d'Istituto e nei Consigli di classe. Le eventuali modifiche o integrazioni suggerite diventano oggetto di discussione e di confronto tra i rappresentanti delle varie componenti della comunità scolastica prima di essere accolte o respinte.

Sottoscrizione del Patto di corresponsabilità

La sottoscrizione del Patto avviene, da parte dei genitori e degli studenti, contestualmente all'iscrizione. Come è noto, la procedura di iscrizione inizia con la presentazione della domanda, in generale entro gennaio, e termina con la conferma dell'avvenuta iscrizione, a seguito dell'acquisizione del titolo definitivo per il passaggio alla classe successiva. Il Patto educativo viene presentato alle famiglie all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione. La sottoscrizione avviene, invece, all'inizio dell'anno scolastico, al momento della conferma dell'iscrizione.

All'inizio dell'anno scolastico, nei giorni dedicati all'accoglienza, la scuola porrà in essere le iniziative più opportune per la condivisione e la presentazione del Patto di corresponsabilità e del Regolamento d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo MALINCONICO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993